

Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute - ordinamento ed amministrazione - in genere – Cass. n. 23401/2015

Associazione non riconosciuta - Denominazione - Usurpazione - Tutela risarcitoria patrimoniale e non patrimoniale - Ammissibilità – Fattispecie - risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - In genere.

L'associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e, come tale, soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione, che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione (cioè di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi), la connessa reintegrazione patrimoniale, nonché il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità ed all'immagine dell'ente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il risarcimento del danno all'Associazione italiana contro le leucemie ed alla sua affiliata locale di Pescara, ritenendo usurpativa la protrazione dell'utilizzo della denominazione "AIL" effettuato dalla sezione regionale abruzzese nonostante la pregressa esclusione).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23401 del 16/11/2015

corte

cassazione

23401

2015